



COMUNE DI CAMPEGALLIANO

**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE MANOMISSIONI E DEI RIPRISTINI
SU SUOLO PUBBLICO**

CAPO 1 - NORME GENERALI

1.1 Applicazione e prescrizioni generali

- a) Il presente regolamento si applica a tutti coloro che per l'esecuzione di lavori devono manomettere il suolo pubblico siano Enti, anche pubblici, Società, persone fisiche e persone giuridiche. Si applica anche alle Società di cui il Comune è socio di maggioranza o minoranza. Non si applica ai soggetti, pubblici e/o privati, che operano per conto del Comune.
- b) Tutte le attività connesse alla posa, riparazione, sostituzione di servizi posti nel sottosuolo pubblico devono avvenire nel rispetto delle relative norme di sicurezza (CEI, UNI, CIG, ecc.), del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, nonché delle modalità tecnico operative contenute nel presente regolamento.
- c) Le manomissioni del suolo pubblico sono subordinate alla emissione di regolare concessione/autorizzazione e all'applicazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico, disciplinato da appositi atti comunali. Sono fatte salve le esenzioni previste per legge per l'occupazione temporanea e permanente del suolo e sottosuolo pubblico.

1.2 Definizione di Concessione ed autorizzazione

Per concessione si intende l'atto amministrativo mediante il quale il comune autorizza l'occupazione permanente del suolo e/o sottosuolo per la posa di sottoservizi (tubazioni, caditoie, pozzetti, etc) che hanno carattere stabile (permanenza per un tempo indefinito).

Per autorizzazione si intende l'atto amministrativo con cui il Comune autorizza l'occupazione temporanea dell'area di cantiere utile all'esecuzione dei lavori per la posa e/o interventi sui sottoservizi e sulle strutture annesse o che comunque comportano la manomissione del suolo pubblico.

1.3 Concessione

La richiesta di concessione, per la posa di infrastrutture nel sottosuolo e delle opere connesse, viene richiesta all'atto della presentazione del programma di cui all'art. 1.5 o comunque con un preavviso di almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori. Alla richiesta di concessione deve essere allegata la planimetria delle opere oggetto di concessione, la verifica e risoluzione delle interferenze con altri sottoservizi, il

cronoprogramma presunto dell'intervento, l'ingombro presunto delle aree di cantiere.

La concessione, previa valutazione della documentazione allegata, è rilasciata dal responsabile del Settore di competenza, o da un suo delegato, entro 30 giorni dalla richiesta. Il suddetto termine è interrotto nel caso di richiesta di integrazione documentale ovvero informazioni tecniche, da parte dell'ufficio tecnico competente. L'esecuzione dei lavori è sempre subordinato al rilascio della relativa autorizzazione di cui all'art. 1.4

La concessione può avere durata superiore ad anni 1 (concessione pluriennale) ovvero illimitata.

Nel caso di concessione pluriennale il richiedente deve esplicitare nel modulo di richiesta la durata della Concessione.

Nel caso di concessione illimitata, la concessione ha durata fino a formale disdetta e ripristino dello stato dei luoghi da parte del concessionario, e pertanto non necessita di rinnovo annuale.

La concessione è soggetta al canone di cui al Regolamento comunale per la disciplina del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) vigente.

1.4 Autorizzazione all'occupazione temporanea

La richiesta di autorizzazione per l'occupazione temporanea dell'area, di cantiere utile all'esecuzione dei lavori di interventi sui sottoservizi esistenti e/o per la posa di infrastrutture nel sottosuolo e delle opere connesse e/o di manomissione del suolo pubblico, viene richiesta, all'ufficio competente con un preavviso di almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Il periodo di validità delle autorizzazioni è stabilito dal Responsabile competente, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale delle attività di lavoro nonché delle necessità dalla Pubblica amministrazione

L'autorizzazione è soggetta al canone di cui al Regolamento per la disciplina del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) vigente.

Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato il progetto esecutivo dell'intervento, comprensivo di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'opera nonché della verifica e risoluzione delle interferenze con i sottoservizi presenti.

1.5 - Concessionari e attività preliminare alla manomissione

a) Gli utenti del sottosuolo, prima dell'inizio di qualunque attività di scavo, devono ottenere tutte le concessioni e autorizzazioni amministrative necessarie per l'esecuzione dei lavori e aver assolto il pagamento del canone di occupazione suolo pubblico per le aree di cantiere relative all'esecuzione dei lavori, in accordo ai regolamenti comunali vigenti.

b) Entro il mese di febbraio di ogni anno, i concessionari devono consegnare al Settore competente del Comune di Campogalliano, i programmi annuali di intervento previsti sul territorio comunale, al fine di verificare eventuali interferenze tra tutti i soggetti attuatori e definire le modalità e le tempistiche di intervento.

Gli allacciamenti alle utenze e gli interventi di riparazione non sono assoggettabili a programmi annuali.

c) Prima di dare inizio ai lavori, il concessionario deve dare relativa comunicazione agli uffici competenti (Settore III, Polizia Municipale, ecc.) che coordinano le attività con le altre presenti sul territorio, al fine di arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza. A tal fine deve essere presentata al Settore III, in duplice copia, la richiesta di autorizzazione.

d) La "richiesta di autorizzazione" è il documento con il quale il richiedente, una volta ottenute le necessarie concessioni ed altre autorizzazioni, trasmette alla P.A. i dati relativi al lavoro da eseguire ed in particolare: la tipologia di intervento (manutenzione, guasto, allacciamenti), la localizzazione (indirizzo, tratto, numero civico, numero palo luce o semaforo, ecc.), le quantità e la descrizione delle superfici di manomissione e di cantiere, la durata dei lavori con relativa data di inizio e fine lavori. Con la richiesta di manomissione il concessionario chiede, ove necessario, l'emissione di eventuale ordinanza stradale ovvero, mediante integrazione, richiede proroghe, comunica sospensioni dei lavori, etc.

Per gli interventi indifferibili di emergenza (guasti tecnici o rotture improvvise) e per i nuovi allacciamenti, deve essere richiesta ed ottenuta apposita autorizzazione annuale per l'occupazione del suolo pubblico.

Per i guasti è comunque indispensabile la segnalazione per iscritto, anche a mezzo fax, all'Ufficio Tecnico comunale ed al Corpo di Polizia Municipale, entro le ventiquattro ore dall'inizio della manomissione del suolo pubblico, con l'indicazione del motivo e luogo dell'intervento nonché il nome della ditta appaltatrice utilizzata per l'intervento.

Per i guasti che comportano una occupazione temporanea di suolo pubblico minore o uguale a tre giorni non si applica il canone di cui al regolamento comunale C.O.S.A.P. (Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche) vigente.

A questa prima comunicazione deve seguire, a ripristino eseguito la presentazione di idonea documentazione fotografica della zona interessata dalla manomissione.

I richiedenti devono ottemperare a tutte le prescrizioni indicate dagli Uffici al fine di effettuare l'intervento in condizioni di sicurezza per il traffico veicolare e/o pedonale pubblico e privato.

Non sono ammesse richieste di autorizzazione dichiarate urgenti qualora non sussistano reali condizioni di emergenza e/o pericolo imminente.

Per gli allacci, almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere presentata apposita comunicazione di inizio dei lavori corredata di planimetria dell'area oggetto di intervento ed indicazione della durata dei lavori. Per esigenze pubbliche e/o di sicurezza, l'amministrazione potrà chiedere modificare il cronoprogramma dei lavori.

Tutti i ripristini dei sedimi devono essere eseguiti nel rispetto delle norme tecniche di cui al presente regolamento.

e) In caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto alla data riportate nella richiesta di autorizzazione, il concessionario è comunque tenuto a darne comunicazione all'ufficio tecnico comunale, fermo restando l'applicazione della relativa sanzione di cui al capo 4, fatte salve eventuali proroghe concesse a seguito di preventiva richiesta.

Le comunicazioni al Comune di Campogalliano devono avvenire esclusivamente da parte di uffici e organi del concessionario; non sono ammesse comunicazioni da parte delle loro imprese appaltatrici.

f) Se la manomissione interessa sedimi privati, deve essere richiesta preventiva autorizzazione ai proprietari del suolo.

g) Il ripristino deve essere direttamente eseguito a cura e spese del concessionario secondo le norme

tecniche esecutive di cui al Capo 2 del presente regolamento, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo all'art. 4.3 del Capo 4.

h) Le infrastrutture posate nel sottosuolo, ove non diversamente disciplinato, sono di proprietà dei concessionari che sono responsabili della manutenzione e ne devono curare nel tempo la corretta conservazione.

Il concessionario è tenuto a rimuovere a sue spese le infrastrutture dismesse e non più utilizzate qualora il Comune lo richieda per motivi di pubblica utilità.

Il concessionario è tenuto, su richiesta del Comune, a spostare o modificare gli impianti collocati, sulla base di un progetto preventivamente approvato dal Comune, qualora ciò sia ritenuto necessario per la realizzazione di opere pubbliche o per modifiche della sistemazione stradale.

Gli oneri relativi ai lavori necessari per tali spostamenti saranno regolati come segue:

- A. per gli interventi per la posa di infrastrutture eseguiti da enti o società che operano in regime di convenzioni stipulate direttamente con il Comune, varrà quanto descritto nell'ambito delle rispettive convenzioni e, se non esplicitamente indicato, come nel punto seguente;
- B. Tutti i concessionari sono tenuti a spostare o modificare gli impianti collocati a loro completa cura, sulla base di un progetto preventivamente approvato dal Comune. Gli oneri di eventuali spostamenti provvisori necessari prima della collocazione definitiva degli impianti da spostare saranno riconosciuti ai concessionari, sulla base dei costi effettivamente sostenuti; gli oneri relativi ai lavori necessari per gli spostamenti definitivi sono a cura del Comune per quanto riguarda le opere edili e stradali (scavo, posizionamento di polifore, ripristino definitivo dei sedimi, ecc.), mentre è a totale onere e cura del concessionario la posa dei nuovi impianti (cavi, paline, allacciamenti, tubazioni, ecc.). Nel caso in cui il Comune non potesse realizzare le opere edili e stradali, le stesse verranno realizzate dai concessionari a cui verranno riconosciuti i relativi costi. Gli oneri relativi ai lavori sono riconosciuti sulla base del costo effettivamente sostenuto per lo spostamento dei sottoservizi.

Le prescrizioni di cui alle precedenti lett. A. e B., valgono anche nel caso di realizzazione di opere da parte di privati sotto il suolo pubblico in ragione di concessione del diritto di superficie (parcheggi pertinenziali, ecc.). Resta inteso che le opere edili e stradali necessarie verranno realizzate dal concessionario stesso.

i) Il Comune, per esigenze proprie di interesse generale, può richiedere al concessionario in fase di programmazione di inserire negli scavi degli interventi autorizzati delle polifore con eventuali pozzetti e/o opere ausiliarie da pozzatiere.

In tal caso il concessionario si impegna a realizzare contestualmente ai propri lavori le opere suddette che gli verranno compensate, a scomputo degli oneri da esso dovuti, sulla base dei costi effettivamente sostenuti. In ogni caso il concessionario è tenuto a consentire, a titolo gratuito, la posa di polifore da parte del Comune, durante l'esecuzione di lavori.

CAPO 2 - NORME TECNICHE

Articolo 2.1 - Disposizioni di carattere generale

I lavori di manomissione e ripristino devono iniziare ed essere conclusi secondo le tempistiche concordate

con il Comune di Campogalliano ed indicate sull'atto autorizzativo, prestando particolare attenzione alla riduzione delle interferenze con la circolazione stradale.

I lavori relativi ad ogni singolo intervento, ripristino definitivo compreso, devono essere ultimati entro la data di fine lavori indicata nell'atto autorizzativo. Qualora i lavori non vengano ultimati entro detto periodo, tenuto conto delle proroghe concesse, si applicano le sanzioni previste al successivo articolo 4.2 del Capo 4.

Per il maggior periodo di occupazione temporanea, è altresì applicato il canone di cui al regolamento comunale C.O.S.A.P. (Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche) vigente. Le proroghe devono essere richieste formalmente al Comune e circostanziate nelle motivazioni, con un preavviso di 5 giorni prima della scadenza di cui all'atto autorizzativo. L'accettazione o il diniego della proroga sarà comunicata entro cinque giorni lavorativi successivi alla data di ricezione. La mancata comunicazione sarà intesa come accettazione della richiesta di proroga. Per il periodo oggetto di proroga, il concessionario è tenuto a versare, entro l'emissione del C.R.E./Collaudo, se dovuto, il canone di cui al regolamento comunale C.O.S.A.P. (Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche) vigente.

I lavori devono essere eseguiti da operatori in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dai vigenti od emanandi provvedimenti legislativi.

Con la richiesta di autorizzazione il concessionario comunica i nomi degli appaltatori delle opere di rete e delle opere di ripristino stradale e/o A.T.I. e subappaltatori.

Le manomissioni devono essere eseguite a tratti di lunghezza concordata con i tecnici del Comune; di norma ogni autorizzazione non può superare 500 mq o lunghezza di 300 metri, ad eccezione di esigenze tecniche debitamente comprovate.

Qualora i guasti o le fughe di fluidi interessino improvvisamente i sedimi stradali, ogni intervento provvisorio di sicurezza alla viabilità pubblica e privata compete esclusivamente ai concessionari che devono intervenire nel modo più sollecito. A tale scopo questi devono comunicare i numeri telefonici di pronto intervento alle centrali operative di VV.UU. e VV.F. o altro al fine di poter essere reperibili in qualsiasi momento. Ogni responsabilità civile e penale relativa ad incidenti causati da cedimenti del piano stradale per guasti o fughe di impianti di sottoservizi è da attribuirsi esclusivamente ai concessionari. In caso di inadempienza può intervenire il Comune con strutture proprie o con imprese appaltatrici, addebitando al concessionario, oltre al costo effettivo, la sanzione prevista al successivo art. 4.2 del capo 4.

Sui programmi presentati ad inizio anno, i concessionari devono valutare le eventuali sovrapposizioni con altri soggetti concessionari o con cantieri del Comune. Se i sedimi di un tratto di strada sono interessati da manomissioni da parte di più concessionari, questi devono eseguire gli interventi coordinati al fine di realizzare un solo ripristino. In questo caso il Comune provvede a concordare con le Società interessate la soluzione di ripristino definitivo tecnicamente più idonea e le relative dimensioni. Non sono rilasciate autorizzazioni di manomissione per sedimi di recente ripristino (eseguiti da meno di anni 2) per i quali non sia stata valutata efficacemente la programmazione delle attività; in caso di autorizzazione, il concessionario è tenuto, oltre al ripristino dello scavo, al rifacimento del manto stradale per l'intera corsia interessata dallo scavo e per l'intera lunghezza dello scavo.

Per alcuni interventi di carattere speciale (zone centrali - vie o corsi con traffico veicolare molto intenso), l'Amministrazione può chiedere orari particolari di intervento secondo le esigenze. Inoltre per la realizzazione di alcuni particolari interventi di manomissione, può essere richiesta l'esecuzione nei giorni festivi e l'applicazione di tecniche innovative di realizzazione.

Poiché nella realizzazione delle infrastrutture vengono collocati chiusini per l'accesso e la manutenzione alle reti, si evidenzia che tali manufatti sono parte integrante dell'impianto autorizzato e quindi i concessionari stessi sono tenuti alla loro puntuale manutenzione sollevando il Comune da ogni responsabilità civile e/o anche penale per gli eventuali danni che possano cagionare. La posa dei chiusini deve avvenire a regola d'arte, ovvero secondo allineamenti ortogonali alla direzione dei marciapiedi e/o delle carreggiate e perfettamente in quota con i sedimi viabili. Tutti i concessionari hanno l'obbligo di mantenere in quota i propri chiusini; nelle aree soggette a ripristino definitivo, il concessionario, ove rilevi la presenza di chiusini, appartenenti ad altri concessionari, non in quota, ha l'obbligo comunicare all'ente proprietario la presenza, la tipologia ed il numero di chiusini da riposizionare, indicando altresì i tempi programmati per l'esecuzione del ripristino definitivo. E' altresì onere del soggetto proprietario mantenere in efficienza l'area intorno al chiusino di propria competenza per una fascia perimetrale di larghezza pari a 50 cm. I concessionari sono tenuti alla puntuale manutenzione delle suddette fasce sollevando il Comune da ogni responsabilità civile e/o anche penale per gli eventuali danni che possano cagionare.

Il concessionario è tenuto, su segnalazione degli uffici preposti (Corpo di Polizia Municipale, tecnici comunali, Settori comunali), in caso di inconvenienti relativi ai suddetti manufatti ad intervenire tempestivamente con proprie strutture alla risoluzione degli stessi entro e non oltre le 48 ore dalla richiesta. In caso di inadempienza l'intervento potrà essere eseguito dal Comune, con addebito secondo quanto definito all'art. 4.3 del Capo 4.

Articolo 2.2 - Disposizioni relative alla tenuta del cantiere

Il concessionario è responsabile della tenuta del cantiere durante tutta la durata dei lavori, dal momento della presa in carico sino alla rimozione della recinzione. Dovrà vigilare che esso sia sempre recintato secondo le norme vigenti per non arrecare pericoli ai pedoni ed alla viabilità, nonchè mantenuto in ordine e pulizia. Ognuna delle seguenti inadempienze sarà sanzionata secondo quanto disposto dall'articolo 4.2 del presente regolamento.

Durante l'esecuzione dei lavori deve essere predisposta a cura e sotto la responsabilità del concessionario idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso ed i ripari della zona stradale in cui viene effettuato l'intervento secondo i disposti del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 492 "Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610 e s.m.i., riportante altresì gli estremi della concessione/autorizzazione. Ciascun Ente/Società in quanto committente dei lavori deve attenersi ai disposti del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e le indicazioni imposte dal proprio responsabile della sicurezza.

I segnali ed i ripari, che devono essere visibili a conveniente distanza, devono essere mantenuti fino all'ultimazione del ripristino, alla pulizia del cantiere ed alla rimozione della recinzione. A norma delle vigenti regolamentazioni e della normativa contrattuale e legislativa in merito, tutti i segnali ed i ripari devono riportare ben visibile il nome dell'impresa esecutrice dei lavori; all'inizio del cantiere deve altresì essere apposto un cartello portante l'indicazione: "LAVORI ESEGUITI PER CONTO DI ...", accompagnata dalla denominazione dell'Ente, Azienda, Società per conto della quale sono eseguiti i lavori, eventuali subappaltatori, la durata presunta dei lavori, il referente tecnico con recapito telefonico.

Devono altresì essere collocati tutti gli eventuali segnali di preavviso e di deviazione con l'indicazione dei

percorsi alternativi per la viabilità e, eventualmente, per i pedoni.

Articolo 2.3 - Disposizioni tecniche per le manomissioni

La manomissione e l'esecuzione degli scavi necessari alla posa degli impianti deve essere eseguita secondo le seguenti prescrizioni tecniche:

- per l'esecuzione dei lavori è tassativamente vietato l'utilizzo di mezzi meccanici cingolati ad eccezione di mezzi di ridotte dimensioni con cingoli in gomma. In alcuni casi di interventi su sedimi stradali a sezione ridotta o particolarmente trafficati nonché su aree centrali pedonali può essere richiesto l'uso di escavatori di medie o piccole dimensioni (tipo bob-cat). In casi particolari, debitamente motivati, il Comune può consentire la deroga a quanto sopra addebitando al concessionario l'onere del rifacimento integrale di tutti i sedimi eventualmente danneggiati.
- Nel caso di pavimentazione bituminosa, la rottura della stessa deve essere eseguita in modo che i bordi si presentino con un profilo regolare usando possibilmente macchine a lama rotante o utilizzando una macchina fresatrice a freddo.
- Nel caso di pavimentazioni lapidee (cubetti, masselli, lastre, guide, cordoni, ecc.) gli elementi devono essere rimossi a mano o con mezzi idonei per non creare danni. Gli elementi così rimossi devono essere accuratamente accatastati in prossimità dello scavo, e in luoghi indicati dal Comune, in posizione tale da non ostacolare il transito veicolare e pedonale, con l'opportuna segnaletica. Potrà essere richiesto che gli elementi lapidei delle pavimentazioni stradali rimossi per l'esecuzione dei lavori, per motivi di sicurezza viabile o per pubblica incolumità, siano trasportati a cura e spese del concessionario presso il Magazzino Municipale di zona od altra località, da dove saranno riportate in sito per il ripristino, sempre a cura e spese del concessionario. Gli elementi lapidei devono essere numerati progressivamente prima della loro rimozione in modo da agevolare il loro ricollocamento nella giusta posizione. In loco devono essere lasciati riferimenti sufficienti per ricollocare gli elementi stessi (lastre-masselli) nella loro originaria posizione. Le pavimentazioni in cubetti devono essere rimosse a mano ed i cubetti laterali, non interessati dalla manomissione, devono essere bloccati da uno scivolo di materiali bituminosi che ne impedisca il disfacimento durante le opere di scavo. Nel caso di rottura o danneggiamento di materiali lapidei o di altra natura il concessionario è tenuto alla loro sostituzione con altri di nuova fornitura o forniti dal Comune che provvede ad addebitare il relativo costo.
- Nel caso di scavi da effettuarsi in prossimità di alberate, dovranno essere rispettate le indicazioni specifiche dettate dall'ufficio Tecnico del comune di Campogalliano e, ove presente, dai regolamenti vigenti; in assenza di specifico regolamento, gli scavi dovranno avere una distanza, rispetto alle essenze arboree e arbustive esistenti, non inferiore a ml 1,50, dal bordo scavo, ad eccezione dei casi comprovati da specifiche esigenze tecniche ed opportunamente autorizzati.
- Al fine di evitare danneggiamenti ai servizi in occasione di future manomissioni del suolo, il concessionario deve porre sopra al cavo e/o tubazione ad una profondità non inferiore a cm. 50 un opportuno manufatto o nastro colorato con indicato il proprio nome ed il tipo di infrastruttura. Sono valutate dal Comune situazioni particolari in deroga;

- La quota superiore di eventuali solette, di pozzetti tecnologici in calcestruzzo o simili deve essere di circa 25 cm. sotto il piano di calpestio del marciapiede o della banchina, salvo diverse indicazioni fornite del Comune. In caso di mancato rispetto di quanto sopra citato, non preventivamente comunicato per iscritto al Comune per la necessaria autorizzazione in deroga, il concessionario potrà essere sanzionato ai sensi dell'articolo 4.2 del Capo 4. In casi particolari potrà essere richiesto il completo ricollocamento del manufatto a cura e spese del concessionario stesso.
- Salvo casi eccezionali autorizzati o norme che regolano specifiche attività di settore (da comunicare preventivamente al Comune di Campogalliano) gli impianti non possono essere collocati ad una profondità inferiore a cm. 80 dall'estradosso del manufatto. In caso di mancato rispetto di quanto sopra citato, non preventivamente comunicato per iscritto al Comune per la necessaria autorizzazione in deroga, il concessionario potrà essere sanzionato ai sensi dell'articolo 4.2 del Capo 4. In casi particolari potrà essere richiesto il completo ricollocamento del manufatto a cura e spese del concessionario stesso.
- in occasione della presenza contemporanea di più servizi devono essere rispettate le norme in vigore (UNI, CEI, Ministeriali, ecc.) che regolamentano il reciproco posizionamento dei vari servizi. Ogni committente è responsabile dell'esecuzione dei propri lavori nel rispetto della predetta normativa.

Il Comune si riserva il diritto di chiedere ai concessionari tutte le applicazioni tecniche tendenti a migliorare l'opera di ripristino delle pavimentazioni o ad imporre particolari tecnologie di scavo (in particolare tecnologie non distruttive: es. spingitubo, microtunneling, ecc.).

Articolo 2.4 - Disposizioni tecniche per la colmataura degli scavi

La colmataura degli scavi deve essere eseguita a cura, spese e sotto la responsabilità del concessionario secondo le seguenti prescrizioni tecniche:

- il riempimento dello scavo deve essere effettuato con misto granulare anidro di cava (stabilizzato) o di fiume (naturale) di nuovo apporto ovvero materiale idoneo al riempimento dello scavo esplicitamente autorizzato dal Comune. Il materiale "naturale" prima descritto, ovvero il materiale autorizzato, deve essere impiegato per tutta la profondità dello scavo, tenendo presente che non può mai avere spessore inferiore a 60 cm misurati dal punto più basso del profilo della strada, salvo i casi concordati del Comune. Tale riempimento deve essere eseguito a strati, di spessore di circa 20 cm, con adeguato innaffiamento in modo da favorire il costipamento dei materiali che deve essere eseguito con macchinari idonei. E' consentito, Conseguentemente il materiale di risulta dello scavo non deve essere accumulato ai lati del medesimo, ma immediatamente caricato e trasportato in discarica. E' facoltà del Comune richiedere, e/o del concessionario proporre, al fine di accelerare il ripristino definitivo, l'impiego di materiali diversi (misto cementato, cls, conglomerati speciali, ecc.) previo assenso del Comune medesimo. Per gli scavi eseguiti al di fuori delle aree soggette a traffico veicolare è consentito utilizzare il materiale di risulta dello scavo per le attività di riempimento, unicamente ove il materiale di scavo risulti idoneo all'utilizzo. In caso di necessità o su prescrizione esplicita del Comune, il ripristino provvisorio deve essere eseguito includendo uno strato superficiale

di circa 5 cm costituito da materiale che offra un grado di compattezza tale da evitare il suo spargimento sulla carreggiata circostante al passaggio di transito veicolare (terra umida, calcestruzzo bituminoso o cementizio, binder, etc.).

- per la posa di tubazioni, e ove necessario, è consentito, per lo spessore di posa dell'infrastruttura, utilizzare per il riempimento sabbia di fiume o pietrisco fine, per una quota non inferiore a cm 15 oltre l'estradosso della tubazione; in tal caso dovrà essere garantito un riempimento in misto anidro stabilizzato non inferiore a cm 40;
- Quando si tratta di pavimentazioni in terra battuta, la colmataura, se eseguita con materiali anidri, deve essere eseguita fino ad oltrepassare leggermente il piano della pavimentazione circostante.
- Quando sia previsto il riempimento con calcestruzzo cementizio o in misto stabilizzato a cemento questo deve essere posto in opera secondo le quote e le indicazioni fornite del Comune prima dell'esecuzione dei lavori.
- Il concessionario deve trasportare alle discariche i materiali residui, dopo aver spazzato e ripulito accuratamente la zona interessata dai lavori.
- Per la colmataura degli scavi non è consentito utilizzare materiali provenienti da impianti di recupero, ad eccezione dei casi autorizzati sulla base di opportuna certificazione che attesti la qualità e la conformità alle normative vigenti dei materiali.
- Per motivi di viabilità può essere richiesto che la colmataura degli scavi sia completata mediante l'immediata esecuzione, a cura e spese del concessionario, di uno strato di calcestruzzo bituminoso, dello spessore non inferiore a cm. 5. Detta colmataura degli scavi, completata con materiali bituminosi, deve essere tenuta sotto continua sorveglianza dal concessionario medesimo, fino all'esecuzione del ripristino definitivo nei modi previsti all'articolo 2.5.
- Nel caso di attraversamento di carreggiate veicolari, gli scavi devono essere eseguiti a tratti in modo da permettere sia il transito pubblico che privato sia l'accesso agli ingressi carrai. Devono contemporaneamente essere predisposte nel sottosuolo più tubazioni affinché per future necessità di potenziamento degli impianti non si ricorra a nuove manomissioni delle pavimentazioni stradali.
- Qualora durante il corso dei lavori vengano arrecati danni alle tubazioni o ai pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche, anche private, il personale territoriale del Settore competente deve essere tempestivamente informato. Il concessionario deve provvedere al più presto a ripristinare i manufatti privati e del Comune danneggiati, utilizzando tecnologie e materiali non difforni da quelli in uso dal Comune, ed eseguire i lavori a regola d'arte. In ogni caso il concessionario deve immediatamente provvedere ad una riparazione provvisoria delle tubazioni manomesse, al fine di assicurare in ogni momento il regolare deflusso delle acque. Nel caso di tubazioni private occorre informare l'amministratore dello stabile. Qualora siano denunciate infiltrazioni d'acqua negli stabili, conseguenti a manomissione del suolo pubblico, con danneggiamento di scarichi d'acqua piovana od altro, sia le opere di ripristino dei manufatti e della pavimentazione stradale, sia il risarcimento del danno sono a carico del concessionario titolare della manomissione, nel rispetto del termine di prescrizione decennale di cui all'articolo 2946 Codice Civile.

Articolo 2.5 - Disposizioni generali per l'esecuzione dei ripristini definitivi

I ripristini stradali definitivi, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 2.6, e nell'ambito di accordi particolari che discendono dalle Convenzioni in atto, sono direttamente eseguiti a cura e spese e sotto la responsabilità del soggetto concessionario/autorizzato, conformemente alla tipologia delle pavimentazioni esistenti e delle prescrizioni imposte dall'Ufficio Tecnico e devono compiersi entro i termini di scadenza previsti dall'autorizzazione.

I lavori di ripristino stradale devono essere eseguiti da operatori in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dai vigenti o emanandi provvedimenti legislativi.

A tal proposito, il ripristino è da ritenersi ultimato soltanto dopo la ricollocazione della segnaletica verticale, dei paletti e delle transenne, dei dissuasori di sosta eventualmente rimossi dai marciapiedi, dall'esecuzione della sigillatura e della tracciatura della segnaletica orizzontale. La segnaletica orizzontale, relativa ad attraversamenti pedonali, linee di stop, segnali di dare precedenza e simili, deve essere ritracciata in modo completo anche se il ripristino ne ha interessato solo una parte. La ritardata ultimazione del ripristino definitivo rispetto ai termini previsti comporta l'applicazione delle sanzioni come previsto all'articolo 4.2.

Le seguenti prescrizioni, oltre a particolari indicazioni, riportate sull'autorizzazione di manomissione dai tecnici preposti, devono essere integralmente rispettate.

- a) Le dimensioni del ripristino della parte superficiale della strada sono, nel caso di pavimentazioni lapidee, strettamente correlate alla natura del materiale che costituisce la pavimentazione ed ai disegni di posa del medesimo e, di norma, devono permettere una ricucitura del disegno tale da non pregiudicare l'effetto. Per quanto attiene il ripristino degli strati di sottofondazione e fondazione le dimensioni del medesimo, come per tutti i ripristini di pavimentazioni bituminose, devono essere strettamente correlate alla larghezza dello scavo secondo la seguente formula:

$$LR = (20 \text{ cm} + LS)$$

Dove LR rappresenta la larghezza del ripristino e LS la larghezza massima dello scavo stesso; la larghezza così ottenuta deve essere considerata minima ed assiale al ripristino, pertanto essa può essere limitata unicamente dalla presenza di elementi di delimitazione di marciapiedi o banchine, o da qualsiasi altro manufatto che interrompa la continuità della pavimentazione. Il ripristino dello scavo dovrà altresì essere esteso, per almeno 50 cm per parte nel verso della lunghezza.

L'utilizzo di materiali di riempimento alternativi (miscele cementizie), salvo diversa prescrizione, non consente una riduzione della dimensione del ripristino.

- b) Il ripristino di pavimentazioni stradali bituminose, con esclusione dello strato di usura, è eseguito secondo i criteri sopra descritti e riferiti agli strati di fondazione delle pavimentazioni con le seguenti avvertenze:

- qualsiasi variazione delle modalità di ripristino come sopra disciplinate, sia tecnica che geometrica, deve essere specificata nella richiesta di manomissione e concordata preventivamente con il Comune;
- nel caso la manomissione interessi una strada con fondazione in misto stabilizzato a cemento o altro materiale "legato" esso deve essere integralmente ricostituito;
- nel caso in cui la manomissione interessi assi urbani di rilevante importanza ovvero di

- dimensioni complessive superiori a 250 mq, il ripristino o la parte superficiale dello stesso deve essere eseguito con macchina vibrofinitrice di adeguate dimensioni;
- ovunque sia possibile, il ripristino deve tendere alla ricostituzione integrale della pavimentazione manomessa in ciascuno dei suoi eventuali componenti: fondazione, strato di base, binder, tappeto di usura. In ogni caso, laddove non sia prevista la realizzazione del tappeto d'usura, lo strato più superficiale deve essere realizzato in conglomerato bituminoso (binder) per una profondità di cm 15, seguito da idonea "sigillatura" dei bordi di scavo;
 - qualora sia tecnicamente possibile, le operazioni di rifilatura e di scavo possono essere sostituite dalla fresatura a freddo per profondità sino a cm. 15;
 - nel caso che la larghezza del ripristino non permetta un sufficiente costipamento dello strato di fondazione può essere richiesto dai tecnici del Comune ai concessionari l'utilizzo, parziale o totale, di misto stabilizzato a cemento per l'esecuzione del riempimento dello scavo, ed in particolari condizioni può essere previsto l'utilizzo di adeguati geotessili;
 - nel caso in cui i sedimenti oggetto di manomissione siano particolarmente ammorbiditi, il Comune può richiedere al concessionario l'esecuzione di opere manutentive al di fuori delle superfici da ripristinare (esempio: risanamenti, tappeti, ecc.). Il concessionario, in tal caso, si impegna a realizzare tali opere che vengono compensate, a scomputo degli oneri dovuti, sulla base dell'effettivo costo sostenuto.
- c) Il ripristino della pavimentazione di marciapiedi sistemati in materiali lapidei deve essere effettuato per il piano di calpestio, tenendo conto del disegno di posa degli elementi in pietra, con l'avvertenza che gli elementi rotti o danneggiati durante la loro rimozione devono essere sostituiti con altri di nuovo apporto; per il sottofondo la dimensione del ripristino è equivalente alla dimensione della parte danneggiata durante le fasi di scavo. Per i marciapiedi sistemati in asfalto colato o malta bituminosa, il piano di calpestio ed il sottofondo devono essere ripristinati secondo i seguenti criteri:
- la misura della larghezza dello stato di fondazione, salvo diversa prescrizione, è equivalente alla dimensione della parte danneggiata durante le fasi di scavo, mentre le dimensioni del piano di calpestio devono essere estese fino a precedenti manomissioni o elementi delimitazione, chiusini, ecc.;
 - nel caso in cui la larghezza complessiva del marciapiede sia inferiore o uguale a cm. 180 deve essere ripristinato l'intero manto bituminoso.

Articolo 2.5.1 - Disposizioni per l'esecuzione dei ripristini: strato di usura stradale

Il ripristino dello strato di usura, di norma è effettuato secondo le seguenti prescrizioni:

- Spessezze minimo pari a cm 4;
- nel caso di escavazioni in parallelo all'asse stradale, ripristino dell'intera corsia interessata dallo scavo, previo taglio in corrispondenza dell'asse stradale e asportazione mediante fresatura degli strati di conglomerato bituminoso, stesa di primer bituminoso;
- nel caso di escavazioni in attraversamento la pavimentazione stradale deve essere ripristinata su entrambi i lati dello scavo per un'estensione uguale alla larghezza della strada, previo taglio, fresatura, stesa di primer bituminoso;

- nel caso che l'escavazione attraversi un incrocio, la pavimentazione deve essere ripristinata sulla sua intera estensione, previo taglio dell'area interessata, fresatura e stesa di primer bituminoso.

L'amministrazione, potrà richiedere al concessionario di limitare l'area di intervento ovvero il concessionario potrà richiedere di limitare l'area di intervento per particolari condizioni e destinare il restante intervento in altre strade comunali. Le superfici da ripristinare potranno essere cumulate al fine di eseguire interventi unitari su strade individuate dal Comune e concordate con il concessionario

Per gli allacci, le riparazioni di guasti e di interventi di ridotte estensione, l'area di ripristino è limitata all'area di cui all'art. 2.5 ed il ripristino, ove sia garantita la piena complanarità della sede stradale, potrà essere realizzato, previa autorizzazione, senza fresatura.

Articolo 2.6 - Prescrizioni tecniche particolari circa l'esecuzione dei ripristini

I ripristini devono essere realizzati, secondo le eventuali indicazioni impartite dal Comune di Campogalliano, ed eseguiti a perfetta regola d'arte.

Per quanto concerne le modalità di stesa e le caratteristiche dei materiali anidri di fondazione (fuso granulometrico, valori di portanza), dei conglomerati bituminosi (fusi granulometrici, percentuali di bitume, valori caratteristici derivanti dalla prova Marshall), delle infrastrutture complementari (caditoie stradali, guide e cordoni in pietra) valgono le " Norme e prescrizioni per la costruzione degli strati di fondazione, per il confezionamento e la stesa di conglomerato bituminoso di diverso tipo, per la demolizione a freddo di pavimentazioni bituminose ammalorate ", di cui all'allegato A del presente regolamento.

Prima di procedere alla ricostruzione dello strato bitumato, la pavimentazione bituminosa circostante lo scavo deve essere tagliata con apposita macchina operatrice a lama rotante, in modo che la zona da ripristinare abbia il contorno di una figura geometrica regolare, che si discosti il meno possibile, quanto a misura di superficie, da quella manomessa ma che comunque inglobi le parti circostanti in cui si rilevano lesioni longitudinali dovute al cedimento delle zone manomesse e rispetti le norme dimensionali richiamate nel precedente articolo 2.5.

Tutte le rifilature alle pavimentazioni bituminose devono essere poi sigillate con apposito mastice steso a caldo o con nastro preformato bituminoso ponendo cura nell'ottenere un andamento regolare rispetto al taglio. Il ripristino delle sedi pedonali deve avvenire secondo le tipologie e con i materiali indicati dal Comune; particolare attenzione si deve porre agli elementi di delimitazione (cordoni, guide,) che, se smossi durante la manomissione devono essere rimossi e posati nel rispetto dei piani, allineamenti, ecc..

La rimozione degli elementi lapidei o cls di delimitazione deve essere preceduta dalla rifilatura della pavimentazione bituminosa e la stessa pavimentazione deve essere ripristinata dopo la posa. Se il ripristino interessa aree destinate a passaggi pedonali, il medesimo deve comprendere l'abbattimento delle barriere architettoniche con l'abbassamento/innalzamento del piano delle pavimentazioni e degli elementi di delimitazione secondo le norme tecniche richieste dal Comune. I suddetti passaggi agevolati possono comprendere la posa di eventuali dissuasori e sono realizzati senza alcun compenso da parte del Comune.

Nel caso di interventi di manutenzione della sede stradale ad opera del Comune di Campogalliano, gli enti proprietari sono tenuti ad eseguire, prima delle operazioni di asfaltatura, la messa in quota dei manufatti di propria competenza. Ove gli enti proprietari non provvedano in tempi compatibili con le suddette lavorazioni

il Comune di Campogalliano, previa comunicazione agli enti proprietari e sopralluogo congiunto, potrà procedere alle operazioni di messa in quota dei manufatti interessati dalle lavorazioni, addebitandone i costi, sulla base della spesa effettiva, all'ente proprietario del manufatto. Il pagamento di quanto dovuto sarà effettuato, dal soggetto proprietario dei manufatti interessati, per trimestre di competenza, previa presentazione di rendicontazione, da parte del Comune al richiedente stesso. L'esecuzione dei lavori di riposizionamento/livellamento dei manufatti da parte del Comune di Campogalliano non solleva gli enti proprietari dalle responsabilità di cui al Capo 3 del presente regolamento.

CAPO 3 - RESPONSABILITA'

Articolo 3.1 - Consegna delle aree e ripresa in carico da parte del Comune. Responsabilità

- a) Il concessionario prende in consegna i sedimi dal momento in cui viene posata la segnaletica di cantiere e vengono delimitate le aree di propria competenza.
- b) Il concessionario dal momento della consegna del cantiere stradale, solleva il Comune da ogni responsabilità conseguente alla violazione delle leggi anti-infortunistiche e sui cantieri mobili (D.L. 81/2008), nonché da ogni altra violazione della normativa vigente in materia.
- c) Grava sul concessionario ogni responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza della manomissione e/o occupazione del suolo pubblico e della esecuzione delle opere. Il Comune è perciò totalmente manlevata ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti da terzi.
- d) Il concessionario è comunque responsabile del mantenimento e della conservazione delle opere ed impianti in assoggettamento alla strada, compresi i manufatti collegati (quali pozzetti di ispezione, chiusini, passi-d'uomo, accessi alle camere interrato, ecc.), per tutta la durata della concessione e deve in ogni modo rispettare le prescrizioni impartite dal Comune.
- e) Dalla data di consegna i sedimi sono in carico al concessionario e tali rimangono fino alla presentazione al Comune del Certificato di Regolare Esecuzione redatto con le modalità previste dal successivo articolo 3.2. Le responsabilità civili e penali in caso di incidenti o danni che si dovessero verificare a causa della manomissione e ripristino tra la data di consegna e due anni dopo la ripresa in carico da parte del Comune sono esclusivamente attribuibili al concessionario.
- f) In caso di interventi eseguiti da parte del Comune, ai sensi dell'articolo 4.3 del presente regolamento, la responsabilità dei sedimi resta in capo all'impresa sino all'inizio dei lavori del Comune per l'esecuzione del ripristino definitivo. Prima di dar corso a tale esecuzione viene redatto un documento in contraddittorio tra concessionario e Comune. Il concessionario deve comunque produrre certificazione di regolare esecuzione di cui all'articolo 3.2 relativamente ai lavori eseguiti.

Articolo 3.2 - Collaudi - Accettazione

I lavori devono essere condotti da tecnici incaricati dal concessionario. La loro regolare esecuzione/collaudo deve essere certificata da un tecnico abilitato prima della consegna dei sedimi al Comune. Per tecnici abilitati si intendono professionisti regolarmente iscritti ad Albi o Collegi di professionisti (geometri, periti, architetti, ingegneri) oppure analoghe professionalità tecniche interne al concessionario, abilitate.

La certificazione può comprendere più località del territorio comunale. Il Comune prima di prendere in carico i sedimi può comunque richiedere al concessionario/soggetto autorizzato prove di collaudo (carotaggi, prove su piastra, prove sui materiali, ecc.) nei casi che ritiene opportuno. I collaudi devono eseguirsi entro e non oltre 90 giorni dall'ultimazione dei lavori. La ritardata certificazione comporta la sanzione amministrativa per singola autorizzazione di manomissione di cui all'articolo 4.2.

Se il concessionario non provvede a fornire la documentazione di avvenuto collaudo, la sanzione suddetta sarà reiterata e il Comune potrà collaudare i lavori ed emettere il Certificato di Regolare esecuzione mediante

l'affidamento a tecnici di fiducia. Il costo di tali incarichi sarà addebitato al concessionario. Se le risultanze delle prove di collaudo sono negative e i lavori risultano non collaudabili, previa comunicazione al concessionario, il Comune interviene con le proprie imprese per eliminare le problematiche emerse. L'importo dei lavori è addebitato al concessionario ai sensi dell'articolo 4.3 del presente regolamento. La riconsegna dei sedimi al Comune avviene dalla data di consegna del C.R.E./Collaudo.

Articolo 3.3 - Contabilizzazione e decontazione

La contabilizzazione delle spese di ricostruzione della sede stradale ad opera del comune, è effettuata autorizzazione per autorizzazione, mediante la misura della superficie del ripristino dai tecnici del Comune in contraddittorio con i tecnici dei concessionari/privati.

Viene in seguito redatto apposito atto di rendicontazione ed il relativo pagamento è effettuato tramite la Tesoreria Comunale.

Articolo 3.4 – Esecuzione di manomissioni per posa tubazioni Gas

Oltre alle prescrizioni di cui ai precedenti punti, per la posa di tubazioni Gas, valgono le seguenti ulteriori prescrizioni:

- La profondità dello scavo non potrà essere inferiore a cm 100 rispetto al piano viabile, misurati dalla generatrice superiore della tubazione; in caso di comprovate necessità tecniche, inerenti la funzionalità e la continuità dei servizi, la profondità minima può essere ridotta a condizione che sia assicurata la sicurezza della circolazione garantita l'integrità del corpo stradale per tutta la sua vita utile, in base a valutazioni della tipologia di strada, di traffico e di pavimentazione;
- Nel caso di interventi in terreno naturale, la profondità dello scavo non potrà essere inferiore a cm 100 rispetto al piano campagna, misurati dalla generatrice superiore della tubazione al fine di limitare possibili danneggiamenti dovuti a lavorazioni agricole in genere; in caso di comprovate necessità tecniche, inerenti la funzionalità e la continuità dei servizi, la profondità minima può essere ridotta a condizione che siano assicurate adeguate condizioni di sicurezza;

Articolo 3.5 – Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali.

Oltre alle modalità di scavo di cui al presente regolamento, sono altresì ammesse le modalità di scavo e di ripristino di cui al “DECRETO 1° ottobre 2013- Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali”

CAPO 4 - VERIFICHE E SANZIONI

Articolo 4.1 - Azione di verifica

Il comune attraverso personale idoneo all'uopo incaricato verifica l'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento.

L'azione di controllo si protrae fino alla data di presa in consegna da parte del Comune. Qualora anche dopo tale data, si verificano dei vizi di esecuzione certi e ben circoscritti, il Comune può far ripristinare dal concessionario le parti non regolarmente eseguite o, in caso di inadempienza, da propria Ditta appaltatrice con l'addebito delle relative spese, maggiorate secondo quanto indicato al successivo articolo 4.2.

Le eventuali inosservanze alle prescrizioni del presente regolamento da parte dei concessionari, rilevate dal suddetto personale, saranno segnalate con apposito verbale al C.P.M. per l'applicazione della relativa sanzione.

Articolo 4.2 - Sanzioni

Fatte salve le eventuali sanzioni previste dalla normativa statale e regionale in materia, ed in particolare dal "Nuovo Codice della Strada", approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, giusto il disposto di cui all'articolo 8, comma 1, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, l'inosservanza delle norme previste dal presente regolamento a garanzia della corretta esecuzione delle manomissioni e dei ripristini sui sedimi stradali, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 75,00 ad Euro 450,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 4.3 - Intervento da parte del Comune per inadempienze del concessionario

- a) Nei casi di inadempienza del concessionario/soggetto autorizzato il Comune, attraverso la struttura dei Settori tecnici preposti, può intervenire con propri mezzi e risorse o con imprese appaltatrici per sanare direttamente, in vece del concessionario, tutte le situazioni indicate dai suddetti articoli nei termini previsti dal regolamento. Per quanto riguarda l'ultimazione dei lavori di ripristino definitivo, allo scadere del decimo giorno di ritardo sull'ultimazione dei lavori prevista, il Comune può intervenire in sostituzione del concessionario per eliminare situazioni di pericolo o il protrarsi di lavorazioni incomplete. Gli oneri da addebitare al concessionario inadempiente per le opere eseguite sono computati secondo l'Elenco Prezzi della Regione Emilia Romagna vigente senza alcun ribasso e con una maggiorazione del 20% sull'importo dei lavori per spese generali. La maggiorazione sale al 35% per interventi su superfici inferiori a mq. 6. Una comunicazione via fax e/o mail da parte dell'Ufficio Tecnico al concessionario vale quale di messa in mora del concessionario stesso e consente di attivare l'impresa comunale per l'esecuzione dei lavori di ripristino.
- b) Le spese sostenute dal Comune di Campogalliano, per eseguire i lavori o i ripristini non eseguiti a regola d'arte e/o nei tempi previsti dal presente regolamento, sono addebitate al concessionario. L'Autorità comunale notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, comprensive delle

maggiorazioni previste dal precedente articolo, ingiungendo al medesimo di rimborsare al Comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica. Ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e s.m.s..

CAPO 5 - NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE

Articolo 5.1 - Norme particolari per le manomissioni ed il ripristino

Per tutti i soggetti diversi dai concessionari di opere a rete (grandi Utenti) utenti valgono le norme descritte nel presente regolamento ad eccezione delle seguenti precisazioni:

- Il rilascio dell'autorizzazione, ove ritenuto necessario, è subordinata ad una cauzione, versata in contanti o tramite polizza fideiussoria, dell'importo di euro 80 /ml, valida per due anni dalla data di fine lavori. La cauzione verrà svincolata al termine del periodo di garanzia ovvero verrà escussa per vizi o omissioni dal parte del soggetto autorizzato.

Articolo 5.2 – Modulistica

La modulistica necessaria per l'attuazione delle previsioni del presente regolamento è predisposta dal Servizio Competente e resa disponibile sul sito del Comune di Campogalliano. Fino alla predisposizione della modulistica viene accettata qualsiasi richiesta che contenga le informazioni minime, di cui al presente regolamento, utili all'istruttoria.

Articolo 5.3 - Applicazione e regime transitorio

Il presente regolamento entra in vigore nel mese successivo dalla data della sua approvazione ed è applicato a tutte le richieste di autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico presentate successivamente all'entrata in vigore.